

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.36/2011 DEL 08/11/2011

"NORME URGENTI IN MATERIA SOCIOASSISTENZIALE"



RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE TITOLATO “Norme urgenti in materia socioassistenziale”

Premessa

Il presente Disegno di Legge Regionale si compone di n. 17 articoli in materia di organizzazione e regolazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Le norme proposte con l'articolato oggetto del presente disegno di legge rivestono carattere di urgenza perché concorrono a chiarire e a completare:

- a) le norme vigenti in materia di organizzazione delle IPAB, ai fini di consentire un più ordinato svolgimento del processo di trasformazione delle stesse di cui alla l.r. n. 15/2004;
- b) le norme che definiscono le competenze istituzionali di Regione, Province e Comuni in materia socioassistenziale e in particolare per la gestione degli interventi indifferibili per i minori fuori famiglia e i minori stranieri non accompagnati, per gli alunni disabili, per le madri nubili con figli;
- c) le norme di regolazione del sistema di autorizzazioni al funzionamento e di qualificazione delle strutture e dei servizi che compongono la rete dei servizi, al fine di completare le conseguenti modifiche del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., attuativo della l.r. n. 19/2006;
- d) le norme finanziarie della l.r. n. 19/2006 al fine di operare una razionalizzazione sui flussi finanziari per alcune finalizzazioni che richiedono un ridimensionamento, sia per ragioni di risparmio che per ragioni di equità rispetto ad altre tipologie di intervento, ugualmente prioritarie, che non godono di finalizzazioni nella medesima entità;
- e) il sistema di governance per l'attuazione del sistema di welfare regionale, con l'istituzione della nuova Fondazione Puglia Sociale.

Tutte le norme proposte nel presente articolato non comportano maggiore spesa a carico del Bilancio della Regione Puglia, in considerazione degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione e riduzione dei fondi finalizzati che alcuni degli articoli proposti recano.

Relazione illustrativa:

L'**art. 1** si rende necessario per avviare il processo di costituzione della Fondazione regionale "PugliaSociale", rivolta ad ampliare l'ambito di azione e di collaborazione della Regione con gli altri soggetti pubblici e attori privati e del privato sociale per la realizzazione di attività di solidarietà e di inclusione sociale e per la promozione della partecipazione della cittadinanza attiva alla costruzione di iniziative di utilità sociale.

Gli oneri economici connessi alla suddetta istituzione restano a carico del Bilancio regionale e non determinano oneri aggiuntivi, essendo il CNI finanziato con variazione compensativa da altro capitolo di spesa corrente del bilancio autonomo regionale.

Saranno, inoltre, destinati al finanziamento delle attività della costituenda Fondazione PugliaSociale i proventi della raccolta straordinaria di fondi derivanti dal 5 per mille devoluto alla Regione Puglia (Cap. 785012 – UPB 5.2.1).

L'**art. 2** interviene a precisare le competenze in materia di interventi indifferibili per i minori fuori famiglia che, non di rado, sono oggetto di contenzioso tra Comuni per la competenza nell'intervento, a fronte di una normativa nazionale poco chiara e della necessità che la Regione legiferi in materia di organizzazione della rete dei servizi socioassistenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 Cost., come novellato dalla L.Cost. n. 3/2011. In particolare si sancisce il principio che l'intervento debba intervenire a carico del Comune in cui si sia manifestata l'esigenza dell'intervento medesimo, fatti salvi i diritti di rivalsa. Inoltre, a seguito di una evoluzione del quadro della programmazione sociale regionale, si rende necessario un aggiornamento dell'art. 3, per superare la previsione di una riserva di risorse finanziarie in capo alla Regione per un riparto separato in favore dei Comuni: ragioni di efficienza e di piena integrazione della programmazione hanno dimostrato che è meglio lasciare le risorse nella dotazione complessiva che ciascun Ambito



territoriale ha per il proprio Piano Sociale di Zona, e articolare la propria spesa in relazione allo specifico fabbisogno.

L'**art. 3** interviene a chiarire un dispositivo dell'art. 6 della l.r. n. 19/2006 che pareva, erroneamente, consentire la delega di funzioni alla ASP da parte dell'ambito territoriale. In realtà è possibile il solo affidamento della gestione di specifici servizi, programmati nel Piano di Zona, e affidati in outsourcing alla ASP, ove siano accertate la presenza di competenze e la fattibilità organizzativo-gestionale. Inoltre si puntualizza il ruolo delle ASP come soggetti attivi nel Coordinamento istituzionale dell'Ambito territoriale sociale, in quanto soggetto pubblico, per contribuire alla definizione della programmazione sociale di ambito, nei limiti delle materie di competenza.

L'**art. 4** interviene nel riordino delle competenze di Comuni e Province in materia di assistenza specialistica per l'esercizio del diritto allo studio degli alunni disabili, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, con specifico riferimento alla integrazione scolastica nelle scuole medie superiori che, a causa di un vuoto nella normativa nazionale, già da anni un autorevole parere del Consiglio di Stato indicava come materia su cui ciascuna Regione è chiamata a legiferare. Si precisa, inoltre, che le competenze per l'assegnazione di contributi economici a madri nubili con figli sono assorbiti nelle competenze dei Comuni per le politiche di contrasto alle povertà, anche al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni nella erogazione degli emolumenti, comunque nei vincoli finanziari delle disponibilità assegnate dal Governo nazionale e dalla Regione al finanziamento dei Piani Sociali di Zona. Tutte le previsioni di questo articolo sono rivolte anche a ridurre l'area dei possibili contenziosi che da anni contrappongono in diversi territori pugliesi i Comuni alle Province.

Un secondo gruppo di articoli, e precisamente gli **artt. 5 – 6- 7 – 8**, intervengono per apportare modifiche importanti e urgenti all'articolato della **legge regionale 10 luglio 2006, n. 19**, con specifico riferimento a precisazioni in ordine a:

- procedure di autorizzazione al funzionamento, per specificare le competenze anche in materia di verifica e controllo che vanno esercitate in modo continuativo dai Comuni,
- ridefinizione concettuale e operativa dello strumento dell'accreditamento, per favorire l'erogazione controllata di prestazioni di qualità con accesso mediante titolo di acquisto, al fine di evitare il rischio che lo stesso accreditamento fosse considerato dai Comuni come uno strumento per limitare l'ingresso dei soggetti gestori, in palese violazione del principio concorrenza, come alcune prassi avevano portato ad evidenziare;
- soppressione di istituti ridondanti, a fronte del rafforzamento degli strumenti per assicurare la qualità finale delle prestazioni fruite dagli utenti, quali l'Albo degli organismi di controllo della qualità e l'Ufficio di tutela degli utenti, peraltro mai attivati, anche in ragione della maggiore spesa che determinerebbero;
- concessione di ulteriore proroga per il conseguimento della autorizzazione definitiva al funzionamento delle strutture già operanti in regime di autorizzazione provvisoria, limitatamente a quelle per le quali sia già stato avviato l'iter per la realizzazione dei lavori di adeguamento agli standard del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., e disciplina delle procedure di revoca delle autorizzazioni provvisorie per le strutture per le quali il suddetto iter di adeguamento non è stato neppure avviato a distanza di 5 (cinque anni) dalla entrata in vigore del Reg. R. n. 4/2007.

L'**art. 9** interviene ad aggiornare le disposizioni finanziarie di cui alla l.r. n. 19/2006, con riferimento al quadro dei capitoli di spesa connessi all'attuazione delle finalità della l.r. n. 19/2006, essendo intervenute nel corso degli anni modifiche per effetti di diverse norme di bilancio, che richiedono una lettura integrata e anche la correzione di alcuni errori materiali. Si evidenzia, inoltre, che con l'art. 10 si pone un tetto alla spesa storica per i contributi ai Comuni di Bari e San Vito dei Normanni per la gestione di strutture di accoglienza residenziale derivanti dalla preesistente gestione ex-OMNI e ormai in via di esaurimento. Infine, il comma 3 dell'art. 10 pone fine ad un intervento finalizzato che nel corso degli anni si è andato consolidando come spesa a carico della Regione, pur in presenza di una sostanziale deregolamentazione e di una assenza di controllo della spesa stessa, pagata "a piè di lista" sulla base delle richieste delle ASL. Peraltro la l.r. n.



25/1996 poneva l'intero intervento a carico del FSR e si pone un problema di disparità nell'intervento regionale nei confronti di altri casi di interventi di alta complessità da realizzare fuori dai confini regionali e nazionali, quali ad esempio casi oncologici, gravi patologie, grandi traumi e malattie rare, per i quali la normativa non ha mai previsto interventi specifici a carico del Fondo Globale Socioassistenziale. In ultimo, ragioni di opportunità, convincono della necessità di concentrare le risorse del FGSA per il finanziamento dei Piani Sociali di Zona e dei servizi e contributi economici in essi previsti, visto il contestuale taglio ai fondi nazionali, permanendo comunque la possibilità che i singoli Comuni possano prelevare piccole dotazioni economiche per rimborsare spese straordinarie alle famiglie dei pazienti di cui sopra, con la possibilità di un maggiore controllo e di una puntuale regolamentazione e verifica della spesa di carattere non sanitario.

Il terzo gruppo di articoli, e precisamente gli **artt. 10 - 11 - 12**, si riferiscono alla **l.r. n. 15/2004** e s.m.i., "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone", per migliorare la qualità di norme preesistenti rispetto alla disciplina di casi specifici che si determinano nel processo di trasformazione/estinzione delle ex IPAB, oltre che per introdurre buone prassi, sempre orientate alla efficienza economica e alla trasparenza dell'azione amministrativa, nella gestione ordinaria delle ASP, con specifico riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare e alle procedure di appalto di lavori e acquisizione di beni e servizi.

In particolare l'art. 11 consente alle IPAB che non avessero raggiunto i requisiti economici indispensabili per la trasformazione in ASP di rimodulare il piano di risanamento nell'ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi dovuto a ritardi nell'attuazione delle misure ivi previste ovvero di trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato. Tanto allo scopo di evitare l'estinzione dell'ente anche in costanza di dati patrimoniali e di servizi svolti non sufficienti alla trasformazione in ASP ma comunque meritevoli di tutela da parte della Regione.

L'art. 12 introduce nella normativa vigente la possibilità per le ASP pugliesi di costituire uno o più fondi immobiliari per la valorizzazione del patrimonio non strumentale delle stesse ASP.

L'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, infatti, ha avviato dal 2006 un processo di riorganizzazione del sistema delle II.PP.A.B. presenti sul territorio regionale. Nel corso di detto processo di riorganizzazione è emerso che il comparto delle II.PP.A.B. e A.S.P. risulta proprietario di un patrimonio immobiliare consistente, il cui valore di libro è superiore ai 170 milioni di euro, principalmente derivante da lasciti e donazioni finalizzati a garantire un adeguato livello di operatività degli stessi.

E' stato, pertanto, condotta una analisi sullo stato di fatto e sulle modalità con le quali le II.PP.A.B. gestiscono il proprio patrimonio immobiliare; a tal fine, in data 19 agosto 2010, la Regione Puglia, Invitalia e il Ministero per lo Sviluppo Economico-DPS, nell'ambito del P.O. Studi fattibilità (approvato dal MISE-DPS con determina del 21 novembre 2007), hanno stipulato un Protocollo Quadro Unitario con l'obiettivo, tra gli altri, di:

- i) "rafforzare il processo di riforma e di riorganizzazione delle II.PP.A.B. coerentemente con l'evoluzione nazionale e regionale";
- ii) "valorizzare il patrimonio immobiliare non direttamente utilizzato nelle attività istituzionali per fini di utilità sociale e di interesse collettivo, con benefici concreti sull'ulteriore rafforzamento e qualificazione delle politiche sociali regionali";
- iii) tutto ciò da realizzarsi tramite:
- iv) "individuazione delle modalità strategiche più idonee ed efficaci a garantire il conseguimento degli obiettivi suindicati";
- v) "definizione degli strumenti tecnico-gestionali ed amministrativi".

Con Delibera di Giunta Regionale n.1791 del 02.08.2011 l'Amministrazione Regionale ha preso atto dell'esito delle attività di analisi e valutazioni preliminari effettuate (Allegato "A" - "Analisi degli strumenti di gestione"), dalle quali è emersa l'opportunità di costituire un fondo immobiliare di tipo chiuso quale strumento di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle II.PP.A.B./A.S.P. aventi sede nella Regione Puglia, capace di ottenere soddisfacenti livelli di redditività attraverso la riorganizzazione ed una efficiente gestione dello stesso patrimonio.

La costituzione di tale fondo immobiliare, per ovvie ragioni di carattere tecnico ed economico, richiede una dimensione patrimoniale minima che le singole II.PP.A.B./A.S.P. non raggiungono



mentre, viceversa, sulla base delle evidenze dello studio di fattibilità innanzi richiamato vi sono le condizioni potenziali per la costituzione di tale fondo a livello di comparto.

Per il perseguimento di tale opportunità risulta necessario procedere ad una più puntuale verifica delle pre-condizioni necessarie alla costituzione del fondo immobiliare e, per confermare la convenienza economica e gestionale dell'adozione di tale strumento, si rende necessario intraprendere, per ciascuna I.P.A.B./A.S.P. regionale, previa sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa approvato con la richiamata D.G.R. n.1791 del 02.08.2011, un percorso volto al maggior approfondimento delle caratteristiche del proprio patrimonio non strumentale; tale percorso potrà terminare con la sottoscrizione da parte delle stesse II.PP.A.B. regionali e dell'Assessorato al Welfare di un mandato all'Assessorato al Welfare per individuare, attraverso procedure di scelta del contraente conformi alle disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, la Società di Gestione del Risparmio a cui affidare l'istituzione e la gestione di un fondo immobiliare al quale apportare gli immobili non strumentali delle II.PP.A.B./A.S.P.

Risulta pertanto opportuno rafforzare tale percorso, attraverso l'inserimento di norme nella legislazione regionale di disciplina delle A.S.P. che:

- a) individuino chiaramente la preferenza del fondo immobiliare quale strumento privilegiato per la valorizzazione degli immobili;
- b) superino l'ostacolo dimensionale, che impedisce alle singole ASP di promuovere autonomamente la costituzione di un fondo immobiliare, mediante la creazione di uno o più fondi immobiliari di "comparto";
- c) vista la imprescindibile necessità di un coordinamento regionale, attribuiscono tale ruolo di coordinamento alla Regione Puglia, prevedendo che l'Assessorato al Welfare promuova la sottoscrizione di specifici accordi tra Regione ed Aziende di Servizi alla Persona, previa deliberazione rispettivamente della Giunta Regionale e degli organi d'amministrazione delle Aziende di Servizi alla Persona;
- d) consentano procedure semplificate per la valorizzazione, mediante cambio di destinazione d'uso o cambio di destinazione urbanistica, degli immobili oggetto di conferimento ai fondi previsti da tali accordi. A tal fine, l'emendamento prevede l'applicazione ai beni delle ASP delle medesime procedure semplificate previste per gli Enti Locali dall'art. 58 del D.L. 112/2008 e dell'art. 5 della L.R. n 5/2010;
- e) prevedano una procedura semplificata riguardo le verifiche e le autorizzazioni di competenza regionale, previste dall'art. 26 "*Controllo sugli atti di natura patrimoniale.*" della L.R. n. 15/2004, con riferimento agli atti dispositivi sui beni immobili finalizzati al conferimento degli stessi ai fondi previsti dagli accordi, stabilendo che tale procedura si considera assolta con la sottoscrizione degli accordi di valorizzazione tra Regione ed ASP;
- f) semplifichino le procedure per l'individuazione delle Società di Gestione del Risparmio affidatarie della istituzione e gestione di tali fondi immobiliari, prevedendo negli accordi la possibilità di individuare una delle Aziende di Servizi alla Persona quale mandataria ovvero stazione unica appaltante della relativa procedura ad evidenza pubblica di affidamento

La modifica introdotta dall'art.13 si rende necessaria in quanto, anche per le ASP si valuta opportunamente il ricorso alla centrale di committenza territoriale della Regione Puglia- EMPULIA - istituita con l.r. 4/2010 e occorre pertanto incentivare le stesse ASP ad avvalersene, anche al fine di rendere maggiormente effettivo e stringente il controllo sulle procedure di evidenza pubblica poste in essere dalle ASP da parte degli Uffici regionali competenti, atteso che, la norma vigente non prevede alcuna forma di controllo.

La modifica proposta all'art. 39, comma 2 della legge regionale 15/2004 prevede l'introduzione di un apparato sanzionatorio che si configura come necessario allo scopo di rendere più efficaci i poteri di controllo in capo alla Regione Puglia garantendo al contempo una maggiore responsabilizzazione degli amministratori. La modifica in oggetto si rende necessaria in quanto l'attuale l.r.n. 15/2004, pur attribuendo il potere di vigilanza sull'amministrazione e sulla gestione delle Aziende, non fornisce all'Ufficio regionale competente (Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Ufficio Governance e Terzo Settore) alcun potere sanzionatorio nel caso in cui vengano riscontrate violazioni alle disposizioni previste dalla medesima Legge Regionale. Infatti, in caso di inosservanza di prescrizioni ovvero di inerzia a fronte di rilievi in sede



ispettiva, l'attuale normativa prevede esclusivamente un potere di surroga, mediante la nomina, da parte della Regione, di un commissario ad acta. Si tratta di disposizioni che, se non integrate da un regime sanzionatorio, possono paradossalmente risultare premianti nei confronti di quelle Aziende che, non adempiendo ad obblighi normativi, possono di fatto "delegare" al commissario ad acta regionale attività e procedimenti anche complessi, traendo addirittura beneficio dall'esercizio del potere surrogatorio regionale. In assenza di un'integrazione della normativa vigente, infatti, l'esercizio dell'attività ispettiva degli Uffici regionali ed il conseguente esercizio del potere di surroga, pone rimedio ad inerzia o incapacità amministrativa degli organi delle Aziende, senza che questi incorrano in alcuna forma di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile.

L'art. 13 si riferisce alla l.r. n. 1/2010 cui è opportuno apportare le seguenti modifiche: il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1/2010 circoscrive la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà alle famiglie di lavoratori, autonomi o subordinati, residenti nella regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro, esclusivamente nel territorio regionale. La norma che si intende modificare non tiene quindi conto della possibilità di accedere, al Fondo di solidarietà di che trattasi, per quelle famiglie di lavoratori, residenti in Puglia, che hanno perso la vita in incidenti avvenuti su luoghi di lavoro fuori dal territorio pugliese. Si tratta, pertanto di una modifica assai necessaria.

L'art. 14 proposto si riferisce alla l.r. n. 10/2007, il cui secondo comma dell'art. 32 dispone che la Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in Bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari alla realizzazione degli interventi terapeutico - riabilitativi integrati in favore di pazienti psichiatrici in trattamento, determinati mediante i seguenti criteri di riparto:

- il 50% in modo proporzionale al numero dei pazienti in trattamento, nell'anno precedente, presso i Servizi territoriali di ciascuna ASL, dove per pazienti in trattamento si intendono i pazienti che hanno una cartella attiva nella quale sia stato elaborato un progetto terapeutico individuale finalizzato;
- il restante 50% in modo proporzionale all'incidenza percentuale del numero dei pazienti in trattamento rispetto alla popolazione residente in ciascuna ASL.

In sede di riparto dei fondi effettuato nell'anno 2010 si è riscontrato che il riparto effettuato con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 32 della legge regionale n. 10/2007 non consente di mantenere in favore di tutti gli utenti dei Servizi i livelli di intervento assicurati fino all'anno 2009. Pertanto, al fine di assicurare a tutti i pazienti in trattamento presso i Servizi territoriali la continuità assistenziale e i livelli di intervento attuati fino all'anno 2009, si ritiene urgente e indispensabile apportare le dovute modifiche al secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 10/2007.

L'art. 15 interviene a modificare una disposizione di carattere procedurale di cui alla l.r. n. 7/2007, art. 22, che prevedeva la apertura con cadenza annuale del termine per le associazioni femminili che intendessero richiedere l'iscrizione all'albo regionale, ciò in difformità con quanto oggi previsto per gli altri albi regionali (ad es. per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale) per i quali la possibilità di iscrizione è continua nell'intero arco dell'anno. La modifica operata va nella direzione di consentire la presentazione delle domande, e le relative istruttorie con continuità, e l'aggiornamento con cadenza annuale dell'Albo nel senso di obbligare la Regione a dare pubblicità, mediante la pubblicazione sul BURP, dell'albo delle associazioni femminili con tutti gli aggiornamenti intervenuti.


L'art. 16 interviene a sopprimere la normativa preesistente in materia di contributi economici per le persone affette da morbo di Hansen, riconducendo tale obbligo, ormai residuale, in capo al FGSA e nei limiti massimi dell'1% dell'importo annualmente assegnato da Bilancio regionale a tale Fondo.



Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO

(dott.ssa Francesca Zampano)




LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO

(dott.ssa Anna Maria Candela)



Il sottoscritto non ravvisa/~~ravvisa~~ la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore *ad interim* dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
(dr. Vincenzo Pomo)



L'ASSESSORE PROPONENTE

(Dott.ssa Elena Gentile)



NORME URGENTI IN MATERIA SOCIOASSISTENZIALE

Art. 1

Istituzione della Fondazione regionale "Puglia Sociale"

1. E' istituita "Puglia Sociale", quale fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo pugliesi, che ne possono essere Soci Fondatori insieme alla Regione. Vi possono aderire in qualità di Soci altri enti locali, anche in forma associata, e organismi pubblici, nonché le Camere di commercio, soggetti imprenditoriali privati, organizzazioni del terzo settore di rilievo regionale, enti religiosi, fondazioni bancarie, secondo le modalità che saranno stabilite dallo Statuto della Fondazione.

2. La Fondazione "Puglia Sociale" assolve ai seguenti compiti istituzionali:

a) promozione di iniziative di partecipazione alla realizzazione di interventi e progetti innovativi, sperimentali, di significativo impatto nel contesto regionale o locale in cui ricadono per favorire l'inclusione sociale, il contrasto di ogni forma di disagio e rischio di devianza di persone e gruppi sociali a rischio di esclusione e di marginalità;

b) promozione di iniziative di solidarietà aperte alla comunità regionale volte a rimuovere gli ostacoli all'integrazione di soggetti in condizioni di svantaggio e/o di fragilità e al riconoscimento pieno dei diritti sociali delle donne e degli uomini presenti sul territorio regionale;

c) partecipazione ad iniziative di rilievo nazionale e regionale promosse da altre fondazioni e da altri enti pubblici e privati che concorrano al perseguimento degli obiettivi complessivi delle politiche di welfare regionale;

d) attivazione delle comunità locali per la raccolta di risorse aggiuntive rispetto a quelle pubbliche destinate alle politiche sociali, per il finanziamento di progetti di solidarietà e di mutuo aiuto volti ad arricchire la dotazione di infrastrutture sociali, educative e sociosanitarie e la offerta di servizi e prestazioni in favore dei soggetti più deboli nelle stesse comunità locali;

e) promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione sociale, formazione e sensibilizzazione a supporto delle politiche di welfare regionale e locale, per sostenere i processi di partecipazione, di qualificazione dei servizi e delle professioni sociali, per rendere più accessibili le informazioni sui diritti e sulle opportunità delle persone e delle famiglie, per diffondere nell'agire quotidiano dei singoli e delle istituzioni pubbliche e private i principi di inclusione sociale, di parità, di conciliazione, di integrazione e di valorizzazione delle differenze;

f) promozione di partenariati pubblico-privati per la realizzazione di interventi in ambito sociale di rilievo regionale e locale, anche sostenendo iniziative specifiche per la responsabilità sociale delle imprese.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel bilancio autonomo regionale di appositi capitoli di spesa, nell'ambito della U.P.B. 05.02.01, epigrafati "Spese per la dotazione del patrimonio della Fondazione "PugliaSociale" - art. 1 l.r. n. ___/2011" e "Concorso nelle spese di funzionamento della Fondazione "PugliaSociale" - art. 1 l.r. n. ___/2011". Alla dotazione finanziaria dei predetti capitoli si provvede mediante variazione compensativa ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, della legge regionale 16 novembre 2011, n. 28.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(*dr.ssa Anna Maria Candela*) 8



4. Con apposita deliberazione di Giunta Regionale si provvede ad approvare lo schema di Statuto della costituenda Fondazione, nonché ad attribuire alla Fondazione "Puglia Sociale" il contributo iniziale assegnato per effetto della presente norma.

5. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti rivenienti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 2

Interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia

1. Il comma 4 dell'art. 3 della l. 19/2006 e' così sostituito:

"4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui ai comma 2 e 3 il Comune competente è quello nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa in base agli accordi interregionali e internazionali".

2. Dopo il comma 4 dell'art.3 della l.19/2006, si aggiunge il seguente comma:

"4 bis. Per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori è competente il Comune nel quale risiede il minore al momento cui si e' manifestata la necessità di intervento. Se il minore non è residente in Puglia, il Comune competente è quello nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento".

3. Il comma 8 dell'art. 3 della l.r. n. 19/2006 è abrogato.

Art. 3

Forme di gestione dei servizi sociali

1. Il comma 3 dell'art. 6 della l.r. n. 19/2006 è così sostituito:

"3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I Comuni, inoltre, possono attribuire la gestione di alcuni o tutti i servizi del Piano Sociale di Zona a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla l.r. n. 15/2004 e s.m.i., che abbia sede legale nel territorio dell'ambito e nel cui consiglio di amministrazione sia rappresentato almeno uno dei Comuni dell'ambito stesso, ovvero a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000."

2. Il comma 1 dell'art. 20 della l.r. n. 19/2006 è così sostituito:

"1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che abbiano completato il processo di trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona, ai sensi della l.r. n. 15/2004 e s.m.i., partecipano quali soggetti attivi al Coordinamento Istituzionale dell'ambito territoriale in cui ciascuna ha sede, per concorrere alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali, nei limiti dei rispettivi ambiti di attività, e alla gestione, nei limiti di quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 della presente legge".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr.ssa Anna Maria Candela)



Art. 4

Competenze dei Comuni e delle Province in materia di assistenza sociale per il diritto allo studio

1. Il comma 1 dell'art.17 della l.r. n. 19/2006 è così modificato alla lettera e):

"e) alla progettazione e gestione degli interventi a carattere socioassistenziale in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'art.5 del d.l. n. 9/1993, in applicazione dell'art.8, comma 5, della l. 328/2000, con specifico riferimento agli interventi per audiolesi e videolesi, nonché alla progettazione e gestione degli interventi a carattere socio assistenziale di cui all'art. 3, comma1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati);"

2. Al comma 1 dell'art.17 della l.r. n.19/2006 è aggiunta la lettera f):

"f) alla realizzazione dei servizi di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria, assimilabili alla tipologia assistenziale di cui all'art. 2 comma 1, lett.a), della l.r. n. 16/1987, in conformità a quanto previsto dall'art.139, lett. c) del decreto legislativo n.112/98".

3. Il comma 1 dell'art. 49 della l.r. n. 4/2010 è così modificato: *"1. I servizi per l'integrazione scolastica assolvono al fine di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; si configurano come servizi di assistenza specialistica all'alunno disabile e all'intero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa e rappresentano prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base di competenza del personale scolastico."*

4. Dopo il comma 1 dell'art. 49 della l.r. n. 4/2010 è aggiunto il seguente comma 1 bis: *"1bis. I servizi di cui al comma 1 sono di competenza dei comuni e delle province, entro i limiti delle rispettive programmazioni finanziarie. Ai comuni spetta il compito di garantire il servizio per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia. Alle province spetta il compito di garantire il servizio per l'istruzione superiore"*.

5. Al comma 2 dell'art. 16 della l.r. n. 19/2006 è aggiunta la lettera g):

"g) erogazione di prestazioni, anche economiche, per il contrasto alla povertà e il sostegno del diritto allo studio per madri nubili con figli, di cui alla l. n. 2277/1925 e ai sensi della l. n. 67/1993, comunque in modo coordinato con le altre politiche di contrasto alle povertà programmate nel rispettivo Piano sociale di Zona".

Art. 5

Regolazione del sistema di offerta territoriale

1. Il comma 2 dell'art. 40 della l.r. n. 19/2006 è così sostituito:

"2. La Regione promuove forme innovative di strutture e servizi per le persone, oltre quelli già individuati nella presente legge, in relazione alla evoluzione del sistema dei

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr.ssa Anna Maria Candela) 10



bisogni della popolazione pugliese, definendo nel regolamento di cui all'art. 64 i relativi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per il rilascio della autorizzazione al funzionamento."

2. Al comma 1 dell'art. 42 della l.r. n. 19/2006 sono aggiunte le seguenti lettere:

"e) casa-famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità;

f) centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza."

3. Al comma 1 dell'art. 45 della l.r. n. 19/2006 sono aggiunte le seguenti lettere:

"g) albergo diffuso per l'accoglienza di lavoratori stagionali stranieri immigrati;

h) centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora."

Art. 6

Titoli per l'acquisto di servizi

1. Il comma 1 dell'art. 48 è così sostituito:

"1. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socio-assistenziali presso i soggetti autorizzati e iscritti al relativo registro regionale, ai sensi dell'art. 53 della presente legge, al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari."

Art. 7

Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui alla l.r. n. 19/2006

1. Il comma 1 dell'art. 49 è così sostituito:

"1. I Comuni competenti per territorio autorizzano al funzionamento le strutture e i servizi socio assistenziali e socio sanitari sulla base dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali individuati dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 64, accertati sulla base di idonea documentazione e sopralluogo diretto presso le sedi da autorizzare."

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 lett. a) dell'art. 20 della l.r. n. 19/2010, il termine ultimo per il conseguimento della autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 49 della l.r. n. 19/2006, e che abbiano avviato l'iter per l'adeguamento ai nuovi standard, è prorogato di un ulteriore anno dalla entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 4/2007, fino al 6 febbraio 2013. La Giunta Regionale con proprie direttive definisce le procedure che i Comuni dovranno espletare per revocare le preesistenti autorizzazioni al funzionamento per le strutture e i servizi per i quali non ricorrano le condizioni per la proroga.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(*dr.ssa Anna Maria Candela*) 1

3. Il comma 10 dell'art. 49 della l.r. n. 19/2006 è abrogato.

4. L'art. 51 della l.r. n. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"1. I servizi di cui all'articolo 46, comma 1, a eccezione di quelli previsti dalle lettere a) ed e), si intendono automaticamente autorizzati con la comunicazione di avvio dell'attività da parte del titolare e/o gestore, che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 64 della presente legge e presentata con le modalità stabilite dallo stesso regolamento."

5. Il comma 1 dell'art. 52 è così sostituito:

"1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento vigila sulla permanenza dei requisiti necessari all'esercizio delle attività autorizzate, così come definiti dalla presente legge e dal relativo Regolamento di attuazione di cui all'art. 64. A tal fine effettua, annualmente, visite ispettive in loco e acquisisce una dichiarazione resa in autocertificazione con la quale i titolari delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento attestano che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento."

6. Al comma 2 dell'art. 52 della l.r. n. 19/2006 sono cassate le seguenti parole: "(...) e la pone tra i criteri preferenziali per la valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento dei servizi, di cui all'articolo 55, secondo quanto disciplinato nel regolamento regionale di cui all'articolo 64".

7. Il comma 3 dell'art. 52 della l.r. n. 19/2006 è abrogato.

8. Il comma 4 dell'art. 60 della l.r. n. 19/2006 è abrogato.

Art. 8

Accreditamento delle strutture e dei servizi di cui alla l.r. n. 19/2006

1. Il comma 1 dell'art. 54 della l.r. n. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'accREDITAMENTO risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato d'interventi, garantire l'appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell'offerta dei servizi assicurati mediante titoli di acquisto".

2. Il comma 2 dell'art. 54 della l.r. n. 19/2006 è così sostituito:

"2. L'accREDITAMENTO è la procedura attraverso la quale l'ente pubblico, per particolari tipologie di strutture e servizi, richiede il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, secondo i criteri e le procedure che sono definite nel Regolamento regionale di cui all'art. 64 della presente legge."

3. Il comma 4 dell'art. 54 della l.r. n. 19/2006 è così sostituito:



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr.ssa *Alma Maria Candela*)

"4. L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e attribuisce ai soggetti pubblici e privati l' idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto."

Art. 9

Modifiche all'art. 69 della l.r. n. 19/2006

1. Il comma 2 dell'art. 69 della l.r. n. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'anno 2011 le risorse vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio annuale:

a) capitolo 784025 "FNPS (L. n. 328/2000) - Trasferimenti ai Comuni e alle Province per il Piano regionale delle politiche sociali", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

b) capitolo 784026 "FNPS (L. n. 328/2000) - Azioni di sistema di iniziativa regionale (articolo 67 comma 3)", unità previsionale di base 5.1.1 "Interventi regionali in materia di servizi socioassistenziali";

c) capitolo 785050 "FNPS (L. n. 328/2000) - Azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale (articolo 18, comma 2)", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

d) capitolo 785040 "FNPS (L. n. 328/2000) – Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali – artt. 13 e 14 della l.r. n. 19/2006", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

e) capitolo 784040 "Spese per interventi in favore di famiglie e prima infanzia – art. 67 co. 5 della l.r.n.19/2006", unità previsionale di base 5.1.1 "Interventi regionali in materia di servizi socioassistenziali".

2. Il comma 3 dell'art. 69 della l.r. n. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dall'anno 2011 le risorse autonome previste dalla legge di bilancio annuale sono allocate sui seguenti capitoli:

a) capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali", unità previsionale di base 5.2.1 " Programmazione sociale e integrazione", al quale confluiscono annualmente le risorse, nella misura non superiore ad Euro 500.000,00, per il concorso al finanziamento delle spese di funzionamento sostenute dai Comuni per il funzionamento delle Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli (Legge n. 649/1968, legge n. 764/1975 e L.R. n. 37/1994), e della Casa di riposo dei profughi di Bari (L.R. n. 28/1979), da ripartire proporzionalmente al numero di ospiti presenti nella struttura alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei contributi;

b) capitolo 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

c) capitolo 785010 "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita", unità previsionale di base 5.1.1 "Interventi regionali in materia di servizi socioassistenziali";

d) capitolo 785020 "Interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica ed extrascolastica dei disabili", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr.ssa Anna Maria Candela)



e) capitolo 784011 "Sostegno a favore dei soggetti affetti da dislessia (art. 21 legge bilancio 2010)", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione".

3. All'art. 69 della l.r. n. 19/2006 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Sono soppressi dall'anno 2012 i trasferimenti alle ASL a valere sul Fondo globale per i servizi socio assistenziali, di cui alla lett. a) del comma 3 della presente legge, per il rimborso delle spese extrasanitarie sostenute per interventi di trapianto, di cui alla l.r. n. 25/1996. I Comuni di residenza possono intervenire con contributi economici per le medesime finalità, nei limiti della propria disponibilità finanziaria e fermi restando gli oneri di spesa sanitaria a carico del Fondo sanitario regionale, come previsto al comma 4 della medesima l.r. n. 25/1996".

Art. 10

Nuove norme in materia di riforma delle II.PP.A.B.

1. Il comma 4 dell'art. 6 della l.r. n. 15/2004 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

"4. La Regione laddove accerti la mancata attuazione del piano di risanamento dell'ente, dispone, ai sensi dell'art. 39 della presente legge, una verifica istruttoria dell'attività svolta al fine di valutare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

La Regione, a seguito della verifica, può attivare con atto motivato, uno dei seguenti procedimenti:

- a) La concessione di un termine per la rimodulazione, l'adeguamento e la conclusione del piano di risanamento;*
- b) La concessione di un termine per una nuova istanza di trasformazione, in una delle tipologie previste dall'art.2 comma 1 ovvero procedere a fusione con altro ente con le modalità di cui all'art. 9 della presente legge e secondo le modalità ivi indicate;*
- c) La concessione di un termine per l'attivazione delle procedure di estinzione;*
- d) La nomina di un Commissario che provveda in via sostitutiva."*

2. All'art. 13 della l.r. n. 15/2004 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Nell'ipotesi in cui il procedimento di estinzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, non dovesse pervenire a definizione, a seguito di manifesta indisponibilità degli enti come individuati al comma 2 al subentro in ogni rapporto giuridico attivo o passivo, su proposta motivata del consiglio di amministrazione in carica ovvero del commissario straordinario, la Giunta Regionale dispone la messa in liquidazione delle istituzioni estinte di cui al comma 2, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo. Il regolamento regionale di cui all'art. 43 della presente legge definisce le modalità operative di svolgimento delle attività del commissario liquidatore."

Art. 11

Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP

1. All'art. 25 della L.R. n. 15/2004 sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

"10. I competenti uffici dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia possono promuovere la costituzione di uno o più fondi immobiliari finalizzati alla valorizzazione dei



beni immobili non strumentali delle Aziende di Servizi alla Persona aventi sede nel territorio regionale. I valori e le ipotesi di gestione di detti fondi immobiliari sono oggetto di specifici accordi tra Regione ed Aziende di Servizi alla Persona, approvati previa deliberazione rispettivamente della Giunta Regionale e degli organi d'amministrazione delle Aziende di Servizi alla Persona."

"11. Al fine di incentivare la costituzione dei fondi immobiliari di cui al comma precedente:

- a) la Regione Puglia assume il ruolo di coordinamento ed assistenza tecnica per l'intero iter di costituzione di detti fondi immobiliari anche promuovendo la sottoscrizione di quote di detti fondi immobiliari da parte di altri organismi di diritto pubblico, investitori istituzionali e soggetti appartenenti al settore del privato sociale;
- b) ai beni immobili individuati con deliberazione dell'organo d'amministrazione delle Aziende di Servizi alla Persona, oggetto di conferimento ai fondi di cui al precedente comma 10, si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 e dell'art. 5 della l.r. n. 5/2010;
- c) per gli atti dispositivi sui beni immobili finalizzati al conferimento degli stessi ai fondi di cui al precedente comma 10, la procedura di cui all'art. 26 "Controllo sugli atti di natura patrimoniale." della l.r. n. 15/2004 si considera assolta con la sottoscrizione degli accordi di cui al precedente comma 10;
- d) con la sottoscrizione degli accordi di cui al precedente comma 10, una delle Aziende di Servizi alla Persona può essere individuata quale mandataria ovvero stazione unica appaltante della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle Società di Gestione del Risparmio affidatarie della istituzione e gestione di tali fondi."

Art. 12

Vigilanza e controllo sulle ASP

1. Al comma 1 dell'art. 27 della l.r. n. 15/2004 e s.m.i. sono aggiunti i seguenti commi:

"1bis. Le aziende pubbliche di servizi alla persona procedono agli affidamenti per gli acquisti di beni e servizi con procedure di gara ad evidenza pubblica. Per gli affidamenti di servizi procedono in coerenza con i principi di cui al comma 1 dell'art. 55 della l.r. n. 19/2006. Per l'acquisto di beni, le Aziende, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, si avvalgono, in via prioritaria, della centrale unica di acquisto territoriale della Regione Puglia, di cui all'art. 54 della l.r. n. 4/2010, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione."

"1 ter) Le deliberazioni e tutti gli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica di valore superiore ad € 20.000,00 sono trasmessi, entro trenta giorni dalla data di adozione, alle strutture regionali competenti dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, che potranno agire secondo i poteri di cui all' art. 39, co. 1 della l.r. n. 15/2004 e s.m.i."

2. Al comma 1 dell'art. 35 della l.r. n. 15/2004 è abrogato il seguente periodo: "[...] su proposta del direttore generale [...]"

3. Alla fine del comma 2 dell'art. 39 della l.r. 15/2004 sono aggiunti i seguenti periodi:

"[...]. All'esito di dette attività, il Dirigente del Servizio Politiche per il Benessere delle Persone e Pari Opportunità della Regione, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, può irrogare agli amministratori dell'azienda una sanzione amministrativa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr.ssa Anna Maria Candela)



*pecuniaria pari ad una somma non inferiore a euro 1.500,00 e non superiore a euro 15.000,00, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10 della L. n. 689/1981 e s.m.i.
I proventi delle sanzioni sono devoluti a favore della Regione Puglia."*

Art. 13

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 1/2010 le parole: "vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi di lavoro", sono sostituite dalle parole: "*vittime di incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro*".

2. Al comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 1/2010 le parole: "le famiglie di cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale", sono sostituite dalle parole: "*le famiglie di cittadini immigrati, residenti o domiciliati in Puglia, deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro*".

3. Al comma 5 dell'art. 3 della l.r. n. 1/2010 le parole: "lettera b)", sono sostituite dalle parole: "*lettera a)*".

Art. 14

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2007, n. 10

1. Il comma 2 dell'art. 32 della l.r. n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari alla realizzazione degli interventi terapeutico – riabilitativi integrati, ripartendoli in modo proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascuna ASL".

2. Il comma 4 dell'art. 32 della l.r. n. 10/2007 è abrogato

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 7

1. Al termine del comma 1 dell'art. 22 della l.r. n. 7/2007 è aggiunta la frase "[...] *che è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, entro il 30 giugno, con gli aggiornamenti intervenuti*".

2. Al comma 2 dell'art. 22 della l.r. n. 7/2007 è cassata la frase "[...] *che avviene annualmente previa pubblicazione di un bando regionale [...]*".

Art. 16

Interventi residuali per gli hanseniani

1. Il comma 3 dell'art. 11 della l.r. n. 11/1990 è abrogato.

2. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per le persone affette da morbo di Hansen e i loro familiari residenti sul territorio pugliese, e fino a naturale estinzione di detto obbligo, la Regione Puglia assegna un finanziamento annuale determinato nella misura dell'1% del Fondo Globale Socioassistenziale di cui all'art. 69, comma 3, lett.a) della l.r. n.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(*dr.ssa Anna Maria Candela*) 16



19/2006 da ripartire tra i Comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr.ssa Anna Maria Candela)

